Determinazione n. 056/2022/DTT

CONTRATTO PER STUDIO LOGISTICO DI TRASPORTO DI MAGNETI POLOIDAL FIELD (PF)
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
CIG Z4035DD49A

IL PROJECT MANAGER

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della DTT Scarl;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 marzo 2020 con il quale l'ENEA ha affidato alla DTT la costruzione e la gestione della macchina sperimentale Divertor Tokamak Test;

Vista la Procura speciale conferita in data 15/11/2021 all'Ing. Alessandro Oliva, in qualità di Project Manager del Consorzio DTT Scarl, per stipulare contratti di appalto, sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza fino all'importo unitario di euro 1.000.000,00 IVA esclusa per singolo contratto - anche se eseguito su più annualità, comprese le necessarie dichiarazioni a corredo dei contratti, a condizione che ricorrano i presupposti dell'art. 14 comma 14 dello statuto sociale e nei limiti dello stesso;

Vista la determinazione n. 028/2022/DTT del 31/03/2022 con la quale si nominava il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gian Mario Polli (All.1) e contestualmente si autorizzava una procedura di affidamento diretto per l'attività di cui al titolo;

Vista la determinazione n. 034/2022/DTT del 28/04/2022 (All.2) con la quale si aggiudicava all'Impresa TARROS SPA con sede legale in Via Privata Enel - 19126 La Spezia - P.I. 00910150119 per un contratto per "STUDIO LOGISTICO DI TRASPORTO DI MAGNETI POLOIDAL FIELD (PF)" per un importo massimo di Euro 8.300,04 (ottomilatrecento/04), IVA esclusa;

Visto e richiamato il contratto sottoscritto il giorno 24/05/2022 tra DTT e l'Impresa TARROS per le attività di cui al titolo;

Vista la richiesta presentata dall'Impresa TARROS Spa si subappaltare all'Impresa FAGIOLI SPA parte dell'attività concernenti una consulenza con rilievi in campo per la realizzazione di uno studio logistico per il trasporto di un magnete PF4 dal porto di Civitavecchia all'interno del sito C.R. ENEA per un valore di 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00) (All.3);

Accertato che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore (All.4);

Considerato che il responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente (All.5);

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che DTT scarl revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di DTT scarl;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa FAGIOLI SPA (P.IVA 00674300355) con sede in Via Ferraris 13– 42049 Sant'Ilario D'Enza (Re);
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul sito web di DTT Scarl, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Il Project Manager
Ing. Alessandro Oliva

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO OLIVA
Data: 17/06/2022 12:57:32